



LAVORATRICI MADRI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Criteri e metodologie per effettuare la valutazione dei rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento e in generale in maternità, alla luce degli ultimi riferimenti normativi

La valutazione dei rischi viene definita dal D.Lgs. n. 81/2008 come la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Va premesso che la valutazione del rischio per la tutela delle lavoratrici gestanti costituisce una valutazione addizionale del rischio aziendale. Poiché il D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, deve essere effettuata nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, nell'elaborazione di tale valutazione occorre tenere presente quanto indicato dalle suddette Linee direttrici.

Le Linee direttrici UE del 2000, elaborate conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, indica che la valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi.

Viene definita:

- "lavoratrice gestante", ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
- "lavoratrice puerpera", ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
- "lavoratrice in periodo di allattamento", ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.

Per le valutazioni che seguiranno, in conformità alla legislazione nazionale, le lavoratrici "puerpere" e "in periodo di allattamento" verranno definite semplicemente lavoratrici nel "periodo post-parto" o nel "periodo fino a sette mesi dopo il parto".

Le fasi per la valutazione dei rischi per la tutela della maternità.

La valutazione dei rischi dovrà comprendere almeno tre fasi:

1. identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali);
2. identificazione delle categorie di lavoratrici (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano);
3. valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi.

Per effettuare una adeguata valutazione dei rischi, è fondamentale chiarire i concetti base di rischio, pericolo e danno, che spesso vengono confusi o utilizzati come sinonimi, anche se la normativa ne dà definizioni chiare e distinte.

Con pericolo (o anche "fattore di rischio") si intende la proprietà o qualità intrinseca per cui una cosa (per esempio, materie, materiali, metodi e pratiche di lavoro) può provocare un danno.

Con rischio si definisce la probabilità che il danno potenziale si verifichi nelle condizioni di utilizzazione e/o di esposizione, nonché entità eventuale del danno stesso.

L'esposizione al rischio può avere come conseguenza un danno più o meno grave per la lavoratrice o il bambino. Il "danno" può essere definito come la lesione o alterazione dello stato di salute per l'esposizione ad un determinato pericolo, intendendo per "salute" "lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità".

Per quanto concerne la fase 1 "identificazione dei pericoli" sono già disponibili molti dati in materia di agenti fisici, chimici e biologici, provenienti dalle direttive europee che sono state recepite in Italia e attualmente ricomprese in specifici Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla fase 2 "identificazione della categoria di lavoratrici esposte", se è vero che non è difficile identificare le lavoratrici che hanno partorito di recente o che stanno allattando, altrettanto non può dirsi delle lavoratrici gestanti. Vi è un periodo di 30-45 giorni in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato e non è quindi in grado di informarne il datore di lavoro o esita a farlo. Vi sono tuttavia alcuni agenti, in particolare agenti fisici e chimici, che possono nuocere al nascituro nel periodo immediatamente successivo al concepimento, ragion per cui si impongono appropriate misure preventive. Il problema non è di facile soluzione poiché comporta che si applichino tutele particolari nei confronti di tutte le lavoratrici in modo da ridurre l'esposizione a questi agenti nocivi.

La fase 3 "valutazione qualitativa e quantitativa del rischio" rappresenta la fase più delicata del processo in quanto la persona che esegue la valutazione deve essere competente e tener conto di informazioni pertinenti, applicando metodi appropriati al fine di stabilire se il pericolo identificato comporti o meno una situazione di rischio per le lavoratrici.



La valutazione del rischio può indicare che una sostanza, un agente o un processo lavorativo sul posto di lavoro sono suscettibili di danneggiare la salute o la sicurezza delle lavoratrici gestanti o puerpere o dei loro bambini.

Bisogna tener presente che i rischi possono essere diversi a seconda che le lavoratrici siano gestanti, puerpere o stiano allattando.

A seguito della valutazione dei rischi, qualora si identifichi un rischio significativo per la salute o la sicurezza di una lavoratrice gestante o puerpera, occorre decidere quale azione intraprendere per ridurre tale rischio. Quindi il datore di lavoro dovrà attivarsi per rimuovere il pericolo ed evitare il rischio e/o intervenire per assicurare che non subentrino danni alla salute (qualsiasi malattia o danno alla condizione psicofisica di una persona o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul nascituro o sul neonato ovvero sulla puerpera). Laddove il rischio non possa essere evitato con altri mezzi, si dovranno cambiare le condizioni di lavoro o gli orari o offrire adeguate mansioni alternative. Se ciò non risulterà possibile, la lavoratrice dovrà essere dispensata dal lavoro per tutto il tempo necessario a proteggere la sua salute e sicurezza o quella del bambino.

I datori di lavoro devono quindi anche assicurare che le lavoratrici in periodo di allattamento non siano esposte a rischi per la salute e la sicurezza durante tutto tale periodo.

Nel caso in cui le lavoratrici continuino ad allattare per diversi mesi dopo il parto, i datori di lavoro dovranno riesaminare regolarmente i rischi. Se identificano rischi, devono continuare ad applicare le tre misure volte a evitare l'esposizione, vale a dire l'adeguamento delle condizioni/orari di lavoro, la destinazione a mansioni alternative o la dispensa dal lavoro per tutto il tempo che tale rischio minaccia la salute e la sicurezza di una madre durante l'allattamento o del suo bambino.

La preoccupazione principale è che sostanze quali piombo, solventi organici, pesticidi e antimitotici nonché altre sostanze a cui le lavoratrici possono essere esposte arrivino, tramite il latte materno, al bambino che può essere particolarmente sensibile.

L'aspetto più importante è "evitare" o ridurre l'esposizione. In casi particolari può essere necessario ricorrere alla consulenza professionale di specialisti di igiene del lavoro.

Occorre notare che in caso di nuova organizzazione del lavoro la valutazione del rischio va sottoposta a revisione e i lavoratori devono essere adeguatamente formati alla nuova organizzazione.

La valutazione del rischio in esame è di natura particolare in quanto deve tener conto di uno stato permanentemente mutevole legato alla situazione individuale di ciascuna lavoratrice.

Inoltre, essa non riguarda soltanto la lavoratrice, ma anche il nascituro e il neonato in allattamento. Nei settori in cui si possono prevedere pericoli per la riproduzione e la gravidanza è necessario informarne tutti i lavoratori. Una valutazione una tantum può non essere sufficiente in quanto la gestazione è un processo dinamico e non una condizione statica. Inoltre, non solo durante le varie fasi della gravidanza, ma anche dopo il parto, diversi rischi possono interessare, in varia misura, una donna e il nascituro o il neonato.

Lo stesso vale inoltre se interviene un cambiamento nelle condizioni di lavoro, nelle attrezzature o nei macchinari.

Le consulenze mediche, i rapporti medici e i certificati dovrebbero tener conto delle condizioni di lavoro. Ciò è particolarmente importante in relazione a determinate condizioni personali (ad esempio malesseri mattutini, accresciuta sensibilità a odori come il fumo di tabacco, ecc.) che vanno trattate nel rispetto della massima riservatezza. La riservatezza sullo "stato" di una donna significa anche che il datore di lavoro non può rendere noto che una donna è incinta se essa non lo desidera o non dà il suo consenso.

Altrimenti, ad esempio, potrebbe derivare una notevole tensione psicologica ad una donna che abbia già sofferto per uno o più aborti spontanei.

In alcune circostanze può essere necessario prendere misure (compresa una divulgazione limitata) per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere della donna, ma ciò dovrebbe avvenire con il consenso dell'interessata previa consultazione.

La valutazione del rischio dovrebbe tenere debito conto del parere del medico e delle preoccupazioni delle singole donne. Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovranno iniziare il più presto possibile.

Si noti che i limiti di esposizione per le sostanze pericolose e altri agenti sono normalmente fissati dal D.Lgs. n. 81/2008 a livelli tali da non mettere in pericolo le lavoratrici gestanti e puerpere e i loro figli. In alcuni casi, per le lavoratrici gestanti esistono limiti di esposizione più bassi di quelli validi per altri lavoratori.

Il Datore di Lavoro _____

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _____

Il Medico Competente _____

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza _____

Data _____